



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.03.2012, relativo alla società **ATAHOTELS S.p.A**, le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio e Sardegna, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società **ATAHOTELS S.p.A** in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTA la nota della Regione Lombardia, con la quale la Regione dichiara di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell'accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **ATAHOTELS S.p.A;**

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.04.2012 al 30.09.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.03.2012, in favore



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di un numero massimo di 50 unità lavorative, della società **ATAHOTELS S.p.A.**, secondo le modalità di seguito descritte:

- **Regione Lombardia** – n. 32 lavoratori, dipendenti presso le sedi di:
  - Milano (sede amministrativa) – n. 9 lavoratori, di cui n. 3 lavoratori sospesi a zero ore e n. 6 lavoratori (di cui n. 2 assunti con contratto *part time* al 75%) sospesi con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 30% su base verticale;
  - Milano (ATA Hotel Executive) – n. 17 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore sospeso a zero ore e n. 16 lavoratori sospesi con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 37% su base verticale;
  - Milano (ATA Hotel Quark) – n. 4 lavoratori sospesi a zero ore;
  - San Donato Milanese (MI) (ATA Hotel The One) – n.1 lavoratore sospeso a zero ore;
  - Pieve Emanuele (MI) (ATA Hotel Ripamonti) – n. 1 lavoratore sospeso con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 50% su base verticale.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Regione Lazio** – n. 17 lavoratori, dipendenti presso la sede di Roma (ATA Hotel Villa Pamphili), di cui n. 2 lavoratori (n. 1 assunta con contratto *part time* al 60%) sospesi a zero ore e n. 15 lavoratori sospesi con riduzione media semestrale dell'orario di lavoro pari al 40% su base verticale.
- **Regione Sardegna** – n. 1 lavoratore, dipendente presso la sede di Villa Simius (CA) (ATA Hotel Tanka Village), sospeso a zero ore.

Matricola INPS sede di Milano (sede amministrativa): 4938232616

Matricola INPS sede di Milano (ATA Hotel Executive): 4952657521

Matricola INPS sede di Milano (ATA Hotel Quark): 4959888652

Matricola INPS sede di San Donato Milanese (MI) (ATA Hotel The One):  
4974211943

Matricola INPS sede di Pieve Emanuele (MI) (ATA Hotel Ripamonti):  
4976553797

Matricola INPS sede di Roma (ATA Hotel Villa Pamphili): 7034572879

Matricola INPS sede di Villa Simius (CA) (ATA Hotel Tanka Village):  
4801062166



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 16.03.2012, e all'assenso delle Regioni Lazio e Sardegna, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente alla nota della Regione Lombardia, con la quale la Regione, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, ha manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Lombardia, calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 263.612,94 (duecentosessantatremilaseicentododici/94).

### **ART. 3**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 263.612,94 (duecentosessantatremilaseicentododici/94), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

### **ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 25/01/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Vittorio Umberto Grilli